



COMUNE DI SORTINO
(Prov. Reg. di Siracusa)

DELIBERAZIONE COPIA CONSIGLIO COMUNALE

N.57 del 22/09/14 **OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) .-**

L'anno duemilaquattordici giorno ventidue del mese di settembre , alle ore 19.00 e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta del Consiglio Comunale, disciplinata dal 1° comma dell'art.21 L.R. n.23 del 1° settembre 1993, in seduta di prosecuzione che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri, a norma dell'art.48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>	<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>
MOLLICA Dionisio	Si	MEZZIO Biagio	Si
MEZZIO Giuseppe	Si	CIAFFAGLIONE Giuseppe	Si
DI PIETRO Ivan	Si	TERRANOVA Sebastiano	Si
TABACCO Giovanni	Si	ADORNO Concetta	Si
CARUSO Maria Dolores	Si	SCAMPORLINO Lucia	Si
FRANZO' Massimo	Si	PALI' Luigi	Si
MUSCO Giuseppe	Si	BALLATORE Sebastiano	-
SALONIA Cesare	Si		

Assegnati.....n.15. In carica.....n.15 Assenti.....n.1 Presenti...n.14

E' presente, il Sindaco, Ing. Vincenzo Buccheri, il Vice Sindaco Parlato e gli Assessori Cassarino - Risultato legale ai sensi dell'art.30 della L.R. 06.03.86, n.9 il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il Presidente Avv. Dionisio Mollica;

Partecipa Il Segretario Generale, Dott.ssa Lucia Minniti, a scavalco di questo Comune, funge da Segretario verbalizzante. La seduta è pubblica. Ai sensi dell'art.184 - ultimo comma dell'O.R.EE.LL., vengono scelti scrutatori nella persona dei Consiglieri:

ESCE il Presidente ed assume la presidenza il Cons.Pali che passa a trattare l'argomento posto al n.4 dell'o,d,g: "Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I U C) e fa presente che con delibera n.70 del 10/07/2014 la Giunta ha approvato lo schema di regolamento I.U.C. da proporre a questo Consiglio Comunale.-

CHIEDE la parola l'Assessore al Bilancio Cassarino la quale mette in evidenza che questa nuova imposta, che fa male un po' a tutti, e' stata istituita con il comma 639 della Legge 27/12/2013 ed è basata su 2 presupposti impositivi : una riferita al possesso e commisurata alla natura e al valore dell'immobile e l'altra , invece, all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.-

Pertanto, la IUC racchiude tre tributi:

l' IMU (dovuta dal possessore dell'immobile);

la TASI (che è tassa sui servizi indivisibili, quali l'illuminazione pubblica, i servizi cimiteriali, l'anagrafe ecc.);

la TARI (ex TARSU, ed ex TARES, che è la tassa sui rifiuti).-

Quindi, con il presente il Regolamento, che disciplina le tre imposte, è stata fatta solo una norma di rinvio al Regolamento IMU già esistente, tranne per gli immobili di categoria B.- Particolare attenzione è stata posta alle riduzioni, alle esenzioni, soprattutto per le famiglie numerose, quelle più disagiate e anche a quelle che hanno a carico studenti universitari.- Un'altra riduzione "nuova" è quella relativa alla esenzione fino a 350,00 Euro per chi adotta un cane, iniziativa che ha suscitato non poche discussioni.-

L'Assessore Cassarino continua dicendo che questa esenzione ha suscitato non poche discussioni, anche a livello mediatico, ma trova giustificazione nel fatto che il mancato gettito di questa esenzione è sicuramente inferiore rispetto all'onere e alla spesa che comporta il mantenimento del cane nel canile.

Particolari attenzioni prevede questo regolamento anche nei confronti delle attività Commerciali perchè prevede percentuali di abbattimento distinte per categorie.-

Lo scopo è quello di avere un Regolamento che venga incontro a tutti i contribuenti che in questo momento si trovano ad affrontare momenti di crisi effettiva e molti non riescono neanche ad arrivare a fine mese, per cui pagare anche le tasse, non è di poco conto.-

Il nostro impegno, conclude l'Ass.Cassarino, è fare in modo che queste tasse vengano distribuite in modo equo e non gravare proprio sulle famiglie con maggiori problemi sociali.-

L'Ass.Cassarino si consulta col Sindaco e chiede ai Consiglieri se vogliono ancora chiarimenti e se è necessario leggere tutto il Regolamento.-

CHIEDE la parola l'Ass.Parlato il quale chiarisce maggiormente la possibilità di adottare un cane ricoverato presso un canile convenzionato, dietro compenso di 350,00 euro che verranno detratti dalla tassa sui rifiuti.- Questa norma è stata già adottata da diversi Comuni ed ha lo scopo di redistribuire dei soldi ai cittadini.-

I Comuni, da parte loro, risparmiano le spese di ricovero di questi cani che ammontano a circa 1.000 euro l'anno a fronte di una spesa di 350,00 euro offerte ai cittadini.- Evidentemente non tutti i cani sono adottabili, soprattutto quelli aggressivi, ma il 50% di quelli presenti nel canile, sicuramente si.- Il risparmio di 650,00 euro da parte del Comune può essere destinato ad altre attività che lo stesso Consiglio Comunale potrà indicare in sede di bilancio.- Naturalmente i cani sono microcippati e verranno effettuati controlli atti a controllare la buona tenuta degli animali e l'esistenza in vita degli stessi.-

Interviene l'Ass.Cassarino la quale dice che c'è già un regolamento sull'adozione.- L'Ass.Parlato continua dicendo che nel regolamento è previsto genericamente che chi adotta un cane riceverà un contributo.- Bisognerà integrarlo per regolamentare i controlli da parte del Comune che si potrà avvalere di associazioni di volontariato presenti nel territorio.-

ENTRA il Presidente Dr.Mollica ed esce in Cons.Ballatore – Presenti 13.-

CHIEDE ed ottiene la parola il Cons.Di Pietro il quale chiede all'Ass.Cassarino chiarimenti sul collocamento in bilancio dei soldi che devono essere destinati a sgravio della TARI.-

L'Ass.Cassarino risponde che lo sgravio di chi adotta un cane, non può gravare assolutamente su un altro cittadino.- Considerato che siamo ad ottobre, questo regolamento entrerà in vigore dall'1/1/2015.-

Interviene il Cons.Salonia il quale si dichiara insoddisfatto dell'intervento degli Assessori Cassarino e Parlato che si sono prolungati a spiegare l'emendamento del Vice Sindaco anziché descrivere, non tanto ai Consiglieri quanto ai cittadini presenti e che seguono la seduta in streaming, di cosa tratta questo regolamento.-

ENTRANO i Cons.Scamporlino Lucia e Ballatore – Presenti 15.-

CHIEDE ed ottiene la parola il Capogruppo Terranova il quale concorda con quanto dichiarato dal Cons.Salonia nel senso che l'Amministrazione non ha parlato dell'impostazione del regolamento che è importantissimo conoscere da parte dei cittadini.- Il modo di gestire il tema della tassazione da parte di questa Amministrazione, continua il Cons.terranova, è uno dei motivi che ha indotto il Cons.Di Pietro a fare le dichiarazioni precedenti.-Si evince quindi che il Cons.Di Pietro voterà le proposte sarà d'accordo e non voterà quelle di cui non sarà convinto.- Se il Cons.Di Pietro voterà a favore dell'aumento della tasse non lo farà per spirito di gruppo ma perché è convinto di aumentare le tasse ai cittadini di Sortino.-

RIBADISCE che si è impiegato troppo tempo a parlare dell'adozione dei cani trascurando il contesto complessivo del regolamento, i tre diversi tributi importantissimi e che interessano l'80% della contribuzione dovuta dai cittadini al Comune.-Le uniche tasse che restano fuori da questo Regolamento sono quelle dell'acqua e delle fogne.-

Come capo gruppo consiliare del Partito Democratico annuncia n.20 emendamenti al regolamento in questione.-

IL Cons.Terranova legge l'emendamento n.1 – RIDUZIONE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI "NO SLOT".-

Il Capogruppo Mezzio chiede di stabilire un tempo limite di discussione per ciascun emendamento.-

Il Capogruppo Terranova spera larghi consensi per l'emendamento n.1, considerato il grave problema del gioco d'azzardo che affligge molte famiglie, spesso disagiate e in difficoltà.-

ESCE il Cons.Pali.-

PASSA a leggere l'emendamento n.2 – REGOLAMENTO I.U.C.

Accusa il Cons.Mezzio di aver convocato la conferenza dei Capigruppo dopo che la Giunta aveva deliberato le aliquote TASI.-

Il Cons.Mezzio precisa che la conferenza dei Capigruppo non è stata convocata per le aliquote perché, come da vostra richiesta, la conferenza doveva discutere solo i regolamenti e non le aliquote.-

Il Presidente invita il Cons.Terranova a continuare.-

Il Cons.Terranova cita un'espressione di Churchill circa le imprese considerate come mucche da mungere anziché come un cavallo che traina un fardello molto pesante che deve essere aiutato.-

Il Cons.Terranova rimprovera il Cons.Mezzio dicendo che non può imporre al Consiglio la propria visione.-

Il Cons.Terranova continua a leggere gli emendamenti.-

Alla lettura dell'emendamento n.7 il Cons.Terranova si chiede quanti degli ambulanti presenti a Sortino hanno pagato la Tares.-

ESCE il Cons.Franzò Massimo.-

ESCE il Cons.Caruso.-

PRESENTI n. 12.-

ENTRA il Cons.Pali .-Presenti 13.-

ESCONO i Cons.Ciaffaglione e il Cons.Musco.- Presenti 11.-

ENTRA il Cons.Musco – presenti 12.-

ENTRA il Cons.Caruso – presenti 13.-

Il Cons.Terranova ha ultimato la lettura dei n.20 emendamenti.-

L'Ass.Cassarino precisa che lei aveva chiesto di leggere e correggere gli emendamenti.- Per l'Amministrazione risponde l'Ass.Parlato, mentre il Cons.Salonia lamenta la mancata concessione della parola chiesta diverse volte al Presidente.-

Il Vice Sindaco Parlato apprezza l'intervento del Cons.Terranova che a nome del suo gruppo ha presentato un emendamento per quanto riguarda le attività commerciali, portando la riduzione del 10% al 20% rispetto alla proposta iniziale.-

L'Amministrazione Comunale in sede di revisione ha tenuto in considerazione quelle attività commerciali con superficie di vendita uguale o superiore a 120 mq.(ad esempio supermercati) alle quali viene garantito un servizio domiciliare della raccolta di cartoni ed imballaggi in plastica.- Ciò ha portato ad una raccolta differenziata pari

al 10% su un totale del 16-17% con un notevole beneficio per l'intera collettività.-
Il Cons.Salonia ottiene la parola.- Fa evidenziare che l'Ass.Parlato parla come se avesse ricevuto la delega ai tributi.- Continua dicendo che il Capogruppo della maggioranza ha criticato sempre chi in sede di Consiglio fa ragionamenti di politica seria.- Critica e non condivide l'atteggiamento dello stesso nell'abbandono dell'aula in piena discussione.-

Conclude precisando che come opposizione hanno cercato di illustrare al meglio le loro idee.- E' chiaro che tutti gli emendamenti necessitano di essere valutati dai revisori dei conti e dall'ufficio finanziario, propone un'ora di sospensione.-

Prima della sospensione, prende la parola il Sindaco che ringrazia il Presidente per l'opportunità di parlare concessagli.-

Ricorda che il regolamento IUC è stato già presentato e illustrato nella seduta del 30 luglio 2014.- In quella sede fu deciso di formare un gruppo di lavoro i cui componenti dovevano essere: Salonia, Pali e Terranova per la minoranza; Mezzio G., Caruso e Tabacco per la maggioranza.- IN quella data si decise anche che il C.C. doveva essere convocato entro la prima settimana di settembre.- Questa sera dovremmo solamente approvare ciò che già è stato illustrato in quella data in quanto riprendere la discussione distoglie da altre priorità.-

Il Cons.Mezzio Giuseppe riprende la parola per chiedere di mettere a verbale l'affermazione di Terranova "di essere stato costretto a leggere gli emendamenti in un'ora".- Contesta quanto affermato dal Cons.Salonia per la mancata convocazione del gruppo di lavoro perché diverse volte non ha avuto risposte agli inviti via sms da nessuno dei componenti della opposizione, mentre i consiglieri di maggioranza sono stati sempre presenti.-

Il Cons.Salonia si giustifica facendo presente che la sua assenza è stata motivata.- A questo punto il Cons.Musco propone la sospensione di un'ora.-

La proposta viene messa ai voti dal Presidente e viene approvata con 12 voti favorevoli ed 1 astenuto (Salonia).-

Alla ripresa dei lavori il Presidente chiede al Vice Sindaco notizie dei revisori e nell'attesa chiede se ci sono interventi, altrimenti sarà necessario sospendere la seduta.-

Non essendoci interventi, il Cons.Musco chiede la sospensione di un'ora.-

Il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dai 13 consiglieri presenti e votanti.-

Alle ore 24,20, alla ripresa dei lavori, il Segretario procede all'appello nominale dei Consiglieri che risultano tutti presenti (15).-

Il Cons.Salonia è del parere di continuare in seduta ed approvare gli emendamenti già illustrati, considerato che i revisori sono già all'esame dell'emendamento n.18.-

Il Capogruppo Mezzio propone invece di aggiornare la seduta a giorno 23 settembre, considerata l'ora tarda e la stanchezza, perché vuole serenamente discutere uno per uno gli emendamenti.-

Il Capogruppo Terranova fa notare che questo Consiglio va avanti dall'8 settembre scorso e ritiene che le ore di sospensione potevano servire al Cons.Mezzio per vedere e valutare tutti gli emendamenti dal punto di vista politico; pertanto si dichiara, insieme al suo gruppo, contrario al rinvio.-

Il Capogruppo Mezzio ribadisce il suo disaccordo ed esce dall'aula.-

Il Capogruppo Terranova ricorda che il regolamento del Consiglio prevede la presentazione degli emendamenti in seduta.-

Il Presidente conferma che dal punto di vista procedurale tutto è legale per cui "nulla questio".-

Il Presidente mette ai voti la proposta di rinvio della seduta al giorno successivo, 23 settembre c.a.-

La votazione dà i seguenti risultati:

- *Voti favorevoli 7*
- *Voti contrari 7*

Pertanto la proposta viene respinta.-

Il Cons.Salonia chiede di intervenire dicendo che il 1° emendamento dovrebbe essere votato all'unanimità perché interessa tutte le attività commerciali che non producono alcun tipo di rifiuti, come ad esempio i rifornimenti, gli alberghi senza ristorazione ecc.-

Si allontana il Cons. Franzò Massimo.-

I 20 emendamenti presentati hanno lo scopo di migliorare il Regolamento e di alleggerire il carico fiscale delle famiglie che si trovano in difficoltà finanziarie.-

Fa notare che nessun emendamento è stato presentato dalla maggioranza.-

Dichiara infine che non è accettabile la proposta di rinviare la seduta al giorno dopo perché i revisori stanno perdendo tempo a relazionare e pronunciarsi sugli emendamenti.- Aggiornare la seduta significa anche ulteriore aggravio di costi per il Comune.-

A QUESTO punto entrano in aula il Capo Settore finanziario, il Revisore, il Sindaco e l'Assessore al bilancio e il Cons.Mezzio G.; Quindi il Cons.Salonia lascia la parola al Presidente.-

Il Presidente legge il parere pervenuto, espresso in modo totale ma specificato emendamento per emendamento.-

Dopo la lettura di tutti gli emendamenti il Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono interventi.-

Non avendo nessun consigliere chiesto di intervenire dà la parola al Capo gruppo Mezzio il quale chiede 5-10 minuti di sospensione per consultarsi coi suoi Consiglieri e per una conferenza dei Capigruppo.-

La proposta di sospensione, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.-

Alla ripresa dei lavori, alle ore 1,20 del giorno 23/9/2014, il Segretario procede all'appello nominale.-

Risultano presenti 13 - Assenti Musco e Ballatore.-

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà la parola al Capogruppo Terranova il quale dichiara il ritiro degli emendamenti nn.5 – 11 – 16 – 18.-

INVITA, quindi, ad esaminare gli emendamenti uno per uno:

- *Viene data lettura dell'Emendamento n.1 – inserimento art.24 bis: "riduzione per gli esercizi pubblici "NO SLOT" - viene messo ai voti.-
Il Consiglio Comunale lo approva all'unanimità di voti dai n.13 Consiglieri presenti e votanti.-*
- *Viene data lettura dell'Emendamento n.2 - Modifica art.13-comma 2- abbattimento superficie attività parrucchieri-falegnami-distributori ecc. - viene messo ai voti.-*
- *Il Consiglio Comunale lo approva all'unanimità di voti dai n.13 Consiglieri presenti e votanti.-*

Entra il Cons.Musco.- PRESENTI 14.-

- *Viene data lettura dell'emendamento n.3 con parere tecnico sfavorevole- modifica art.19-comma 3-cassare dalla parola "le cantine" sino alle parole "usi civili"- viene messo ai voti.-*
- *Il Consiglio lo approva con voti favorevoli 10 e 4 astenuti Musco-Franzò-Di Pietro-Tabacco.-*
- *Viene data lettura dell'emendamento n.4 con parere tecnico sfavorevole- modifica art.19-comma 4 - viene messo ai voti.-
Il Consiglio lo approva con voti favorevoli 10 - e 4 astenuti Musco-Franzò-Di Pietro-Tabacco.-*
- *Emendamento n.5 - RITIRATO.-*
- *Viene data lettura dell'emendamento n.6 – modifica art.20 – comma 1 limitatamente alla cat.4(esercizi commerciali)-lettera "o"(alberghi senza ristorante - viene messo ai voti.-
Il Consiglio Comunale lo approva all'unanimità di voti dai n.14 Consiglieri presenti e votanti.-*
- *Viene data lettura dell'emendamento n.7- modifica art.22-comma 2 cassare la parola "ridotta" e sostituirla con la parola "aumentata"- viene messo ai voti.-
Il Consiglio Comunale lo approva all'unanimità di voti dai n.14 Consiglieri presenti e votanti.-*
- *Viene data lettura l'emendamento n.8- modifica art.24 – comma 6:"Il Comune, al fine di incentivare ulteriormente la raccolta differenziata da parte*

delle attività commerciali opererà. Alle stesse, una riduzione del 20% - viene messo ai voti.-

Il Consiglio Comunale lo approva all'unanimità di voti dai n.14 Consiglieri presenti e votanti.-

- Viene data lettura dell'emendamento n.9 –modifica art.26-comma 3-utenze ubicate fuori dalla zona servita - viene messo ai voti.-
- Il Consiglio Comunale lo approva con n.13 voti favorevoli – 1 contrario Di Pietro;
- Viene data lettura dell'emendamento n.10 –modifica art.27-comma 3-immobili chiusi- viene messo ai voti.-
Il Consiglio Comunale lo approva con voti favorevoli 10 – 4 astenuti Musco-Franzò-Mezzio B.-Tabacco;
- Emendamento n.11 – RITIRATO.-
Viene data lettura dell'emendamento n.12 – modifica art.27-comma 6-esclusione dalla quota variabile per i figli universitari con specifico contratto di locazione – viene messo ai voti.-
Il Consiglio Comunale lo approva all'unanimità di voti dai n.14 Consiglieri presenti e votanti.-
- Viene data lettura dell'emendamento n.13 –viene messo ai voti.-
- Il Consiglio Comunale lo respinge con voti 7 contrari e 7 favorevoli;
- Viene data lettura dell'emendamento n.14 – modifica art.35 comma 2-pagamentoin TRE rate con le seguenti scadenze 30 giugno-30 settembre-30 dicembre- con parere tecnico sfavorevole-viene messo ai voti.-
Il Consiglio Comunale lo approva con voti favorevoli 10 – 4 astenuti Musco-Franzò-Mezzio B.-Tabacco;
- Viene data lettura dell'emendamento n.15 – modifica art.35, comma 6-rateizzazione diversa se in regola con i pagamenti di tutti i tributi – viene messo ai voti.-
- Il Consiglio Comunale lo approva all'unanimità di voti dai n.14 Consiglieri presenti e votanti.-
- Emendamento n.16 – RITIRATO.-
- Viene data lettura dell'emendamento n.17 –modifica art.49-comma 2-scadenze anno 2014 16 ottobre e 16 dicembre – anni successivi tre scadenze:30 maggio-30 agosto-30 novembre – con parere tecnico sfavorevole - viene messo ai voti.
Il Consiglio Comunale lo approva con voti favorevoli 10 – 4 astenuti Musco-Tabacco-Mezzio B.-Franzò;
- Emendamento n.18 – RITIRATO.-
- emendamento n.19 – RITIRATO – Il Cons.Terranova dichiara di non averlo ritirato in precedenza per mero errore.-
- Viene data lettura dell'emendamento n.20-modifica art.52-comma 2-cassare

la parola "180 giorni" e sostituirla con la parola "60 giorni"- con parere tecnico sfavorevole- Viene messo ai voti.-

Il Consiglio comunale lo approva con voti favorevoli 10 – 4 astenuti Musco-Tabacco-Mezzio B.-Franzò;

- Per finire viene data lettura dell'emendamento dell'Amministrazione –art.25 del regolamento TARI – aggiungere il comma 3 BIS:"la percentuale di riduzione del tributo per attività commerciali(esclusi bar,ristoranti e pizzerie)con superficie uguale o superiore a 120 mq: è del 30% -viene messa ai voti.-
- Il Consiglio Comunale lo approva all'unanimità di voti dai n.14 Consiglieri presenti e votanti.-

A QUESTO punto si mette ai voti il Regolamento emendato.-

LA votazione ha il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n.14
- Voti favorevoli n.11
- Astenuti n.3 (Pali – Scamporlino – Ciaffaglione).-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera G.M. n.79 del 10/07/2014: "Approvazione schema di Regolamento IUC da proporre al C.C.";

VISTO l'esito delle superiori votazioni;

VISTO il vigente O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

VISTA la L. n.142/90 e la L.R. n.48/91;

VISTO il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo statuto comunale,

DELIBERA

DI APPROVARE come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli emendamenti nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 20 presentati dai Consiglieri Comunali del PD e n.1 presentato dall'Amministrazione Comunale;

DI APPROVARE, altresì, come parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, i pareri sugli emendamenti al regolamento IUC espressi dal Responsabile del servizio finanziario e dal Revisore Unico;

DI APPROVARE, infine, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), come emendato, giusta delibera della G.M. n.70 del 10/07/2014 che costituisce parte integrante del presente atto.-

**IL PRESIDENTE
AVV.DIONISIO MOLLI**

**IL CONSIGLIERE A.
SIG. GIUSEPPE MEZZIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA LUCIA MINNITI**

CON SEPARATA votazione unanime espressa per alzata e seduta, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo dai n.14 consiglieri presenti e votanti.-

**IL PRESIDENTE
AVV.DIONISIO MOLLI**

**IL CONSIGLIERE A.
SIG. GIUSEPPE MEZZIO**


**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA LUCIA MINNITI**


*Emendamenti
presentati
in P.C. del
22/10/2014
su 70
20*

Si propone di inserire l'articolo 24 bis avente per titolo: RIDUZIONE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI "NO SLOT"

1. Il Comune applica una riduzione del 30% sia della parte fissa che di quella variabile del tributo, agli esercizi pubblici e tabaccherie che, a seguito di apposita istanza presentata con modello allegato al presente regolamento e resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" art. 75 e 76 del medesimo D.P.R. (allegato A), dichiareranno di aver deciso di non installare all'interno del proprio esercizio le apparecchiature del gioco d'azzardo (esempio slot machine, video poker, etc) o ne decidono la dismissione.
2. L'istanza deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune ogni anno nei tempi sotto evidenziati:
per l'anno 2014 entro il 15 ottobre.
Per gli anni dal 2015 i poi entro il 28 febbraio.
3. Gli esercizi che presenteranno istanza saranno soggetti al controllo da parte della Polizia Municipale che verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese e comunicherà all'ufficio tributi l'esito della verifica al fine della concessione delle agevolazioni.
4. Accertata la veridicità delle dichiarazioni rese, e ricevuta comunicazione dall'ufficio di Polizia Municipale, l'ufficio tributi procederà al calcolare l'importo del tributo tenendo conto della riduzione di cui al presente articolo.
5. Qualora un esercizio pubblico o tabaccheria durante il corso dell'anno solare venisse meno a quanto dichiarato con l'istanza e agli impegni nella stessa assunti, allo stesso verrà revocato il beneficio della riduzione e l'ufficio tributi provvederà a far recapitare i bollettini per la copertura dell'importo dovuto.
6. E fatto obbligo agli esercizi pubblici o tabaccherie di esporre nel locale ben visibile il simbolo no slot (allegato B) anche l'adempimento di questo obbligo verrà controllato periodicamente dalla Polizia Municipale.

I Consiglieri Comunali


Roberto Salonia
Giovanna Salonia
Giovanna Salonia
Roberto Salonia


Roberto Salonia
Giovanna Salonia
Giovanna Salonia
Roberto Salonia

COMUNE DI SORTINO

STRUMENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO

Spazio per protocollo/ricevuta

RICHIESTA TITOLO ESERCIZIO "NO SLOT"

1- DICHIARANTE - PERSONA GIURIDICA

Ragione sociale

Sede legale (via, piazza, civico)

CAP

Comune di

Prov.

Codice Fiscale/P.Iva

Tel

Fax

Posta elettronica

Posta Elettronica Certificata "PEC"

2 - RICHIESTA RICONOSCIMENTO TITOLO ESERCIZIO "NO SLOT"

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

DICHIARA

Di aver diritto al titolo "NO SLOT" e alle relative agevolazioni previste dalla succitata delibera di Consiglio Comunale, in quanto:

- All'interno dell'esercizio non sono mai state installate apparecchiature del gioco d'azzardo
- All'interno dell'esercizio si è provveduto alla dismissione delle apparecchiature del

4 - UBICAZIONE UTENZA

INDIRIZZO DI UBICAZIONE

(v.a, piazza) _____ civico _____ interno _____

4 - NOTE :

Recapito postale: _____
(Cognome nome o Ragione sociale)

(Via, Piazza, ecc.) _____ (civico/int) _____ (Comune) _____ (Cap) _____

Altre note: _____

DATA _____

Firma del DICHIARANTE

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" art. 75 e 76 del medesimo D.P.R.

- Si allega documento di riconoscimento in corso di validità

STRUMENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO

**RICHIESTA TITOLO
ESERCIZIO "NO SLOT"**

Questo è un locale
NO SLOT!!!



apprezzalo!

EMENDAMENTO NR. 2 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

Comunicato
presentato
necessario
dal C.C.
22/9/2014
ex 2020h
M

Si propone di modificare l'art. 13, comma 2, come dal seguente prospetto

Categoria attività	% di abbattimento della superficie
Parrucchieri, barbieri, estetisti	30%
Falegnami, carrozzieri, elettrauti	40%
Distributori di carburanti	60%

I consiglieri proponenti



Donato Adorno

Paolo Scarpaloro

Cesare Salomita

Giuseppe Duffalo

Roberto Luisi

EMENDAMENTO NR. 3 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*Emendamento
presentato
durante la
seduta del c.c.
del 22/9/2014
ore 20-20.4*

Si propone di modificare l'art. 19, comma 3, cassando il periodo dalla parola "le cantine" sino alle parole "usi civili".

I consiglieri proponenti



Donato Adamo

Stefano Scamporrino

Carlo Salomone

Giuseppe Cuffaro

Roberto Lino




EMENDAMENTO NR. 4 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*Emendamento
presentato durante
la seduta
del 22/11/2014
in data 22/11/2014
L.S.*

Si propone di modificare l'art. 19, comma 4, come di seguito:

4. Riguardo alle unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, tenute a disposizione, non locate o comunque utilizzate a vario titolo, non vengono considerate, previa presentazione di richiesta documentata, ai fini del computo degli occupanti, le persone già ivi anagraficamente residenti che hanno trasferito la residenza o domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o Istituti sanitari.


I consiglieri proponenti



Antonio Orlando



Alex Scamporrino



Gianni Cuffaro





EMENDAMENTO NR. 5 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*Emendamento
presentato durante
la seduta del
G.C. del 22/9/2014
2020 h*

Si propone di modificare l'art. 19, comma 7, come dal seguente prospetto

Comune di Sortino – popolazione > 5.000 abitanti (Sud Italia)		
Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
Kb Coefficiente minimo proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
Descrizione	Coeff. Ka parte fissa	Coeff. Kb parte variabile
Abitazioni stagionali; Locali abitativi tenuti a disposizione; Parte abitativa delle costruzioni rurali degli agricoltori	0,40	0,30



I consiglieri proponenti

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

EMENDAMENTO NR. 6 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*Consolidamento
Preliminare
glorioso
prodotto dalla G.C.
del 22/9/2014
con 20/2014
[Signature]*

Si propone di modificare l'art. 20, comma 1, limitatamente alla categoria 4 (Esercizi commerciali) lettera "o" (Alberghi senza ristorante), come dal seguente prospetto

Cat	Tipologia di servizio	Coefficiente di produttività TARI
4	Esercizi commerciali	
	o Alberghi senza ristorante	1,50



I consiglieri proponenti

[Signature]
Carotina Odono
Alex Scamporrè
Luca Salerna
Giuseppe Cuffola
Roberto Longi

EMENDAMENTO NR. 7 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*Emendamento
presentato al
la seduta
del 12/10/2014
su 20/20/14
H*

Si propone di modificare l'art. 22, comma 2, cassando la parola "ridotta" e sostituendola con la parola "aumentata".

I consiglieri proponenti

[Signature]
Donato Odorico
Alex Scamporrè
Ansel Salvo
Giuffè Raffaele
Rob Luisi



EMENDAMENTO NR. 8 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*Emendamento
proposto
dalla seduta del
22/19/2014
alle ore 20:20 G*

Si propone di modificare l'art. 24, comma 6, come di seguito:

6. Il Comune, al fine di incentivare ulteriormente la raccolta differenziata da parte delle attività commerciali opererà, alle stesse, una riduzione del 20%.

I consiglieri proponenti

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



EMENDAMENTO NR. 9 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*Lucantonio
presentato
durante
seduta del c.c.
del 27/7/2014
20:20
my*

Si propone di modificare l'art. 26, comma 3, come di seguito:

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, il tributo sui rifiuti da applicare è ridotto in misura del 60% della quota variabile se l'insediamento dista più di 400 metri dal più vicino punto di raccolta, se dista oltre 800 m il tributo sui rifiuti da applicare è ridotto in misura dell'80% della quota variabile. Si intendono comunque compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 400 dai perimetri esterni dell'area urbana o dai punti di raccolta, fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti solidi urbani da essi prodotti nei contenitori vicini.



I consiglieri proponenti

[Signature]
Donato Adamo
[Signature]
Luca D'Amico
[Signature]
Cesare Salvo
[Signature]
Enrico Cuffaro
[Signature]
Poli Luigi

EMENDAMENTO NR. 10 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*Emendamento
presentato
la seduta
d.e. del 22/9/2014
alle ore
20.20 per*

Si propone di modificare l'art. 27, comma 3, come di seguito:

3. Per gli immobili chiusi, arredati, di proprietà di eredi di persone defunte prive di utenze (acqua, luce e gas) l'imposta non è dovuta sia nella parte fissa che in quella variabile. In presenza di utenze le quote fisse e variabili sono ridotte del 50%.

I consiglieri proponenti



Luca Scamporrino

Luca Scamporrino

Cesario Beloni

Luca Scamporrino

Luca Scamporrino

COMUNE DI

EMENDAMENTO NR. 11 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*Emendamento
presentato durante
le x. sessioni del
C.P. dal 22/11/2014
alla data del 20.12.14*

Si propone di modificare l'art. 27, comma 5, come di seguito:

5. Il comune applica una riduzione del 30% sia della parte fissa che di quella variabile ai nuclei familiari composti da più di tre componenti a condizione che il reddito complessivo non superi € 35.000,00.



I consiglieri proponenti

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


EMENDAMENTO NR. 12 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*questo emendamento
è stato approvato
dalla G.M. il
22/9/15
con
30-20
v.*

Si propone di modificare l'art. 27, comma 6, come di seguito:

6. Il comune esclude dalla quota variabile i figli universitari a condizione che venga prodotto specifico contratto di locazione debitamente registrato e attestazione di iscrizione all'Università.

I consiglieri proponenti



Antonio Odoro

Luigi Scarpone

Cesare Salomina

Giuseppe Costabile

Roberto Luigi



EMENDAMENTO NR. 13 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*Investimenti
proposti durante
la seduta del 22/10/14
del 22/10/14
22/10/14*

Si propone di modificare l'art. 27, comma 7, cassando le parole "avranno una riduzione del 100% della quota fissa e variabile" e sostituendole con le parole "avranno una riduzione del 50% della quota fissa e variabile".


I consiglieri proponenti



Donato Adams



Cesare Belmonte



Pi Luigi



EMENDAMENTO NR. 14 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*Emendamento
presentato
alla C.C. dal 22/11/2014
alla G.M. del 22/11/2014*

Si propone di modificare l'art. 35, comma 2, come di seguito:

2. Il pagamento degli importi dovuti è effettuato in TRE rate di acconto con le seguenti scadenze:

- 30 giugno
- 30 settembre (ed eventuale rata unica degli acconti)
- 30 dicembre

ed una quarta rata di conguaglio al 28 febbraio dell'anno successivo.

I consiglieri proponenti

[Signature]

Quattrone Adolfo

Lucre Scamporrino

Cesari Salonia

Giulio Cuffone

Rob. Luigi



EMENDAMENTO NR. 15 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*Emendamento
presentato da
CC. del 22/9/20
alle del. 2014
Lg*

Si propone di modificare l'art. 35, comma 6, come di seguito:

6. Una diversa rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti di tutti i tributi comunali dovuti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza stabilite con i pagamenti.

I consiglieri proponenti



Roberto Odorico
Alex Scamporrè
Cesare De Loma
Giuseppe Ruffini
Roberto Luigi



EMENDAMENTO NR. 16 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*presentato emendamento
e le sciolto durante
del 22/19 del
del 20/20 del
120/14*

Si propone di modificare gli articoli:

- 40, comma 1, cassando le parole "e di aree edificabili";
- 42, comma 1, cassando le parole " e le aree edificabili".

I consiglieri proponenti

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



EMENDAMENTO NR. 17 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*emendamenti
presentati
durante le sedute
dell'CC: 9/11/2014
alle ore 20:20
di*

Si propone di modificare l'art. 49, comma 2, nel modo seguente:

2. Il pagamento del tributo avviene per l'anno 2014 in due soluzioni con scadenze 16 ottobre e 16 dicembre, per i successivi anni le scadenze saranno:

- 30 maggio
- 30 agosto
- 30 novembre

I consiglieri proponenti



Roberto Adami
Luca Scamporrè
Cesare Salvo
Giuseppe Cuffalari
Roberto Luzzi



EMENDAMENTO NR. 18 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*emendamento
chiuso
presentato
22/07/2014
alle ore
16.30 h*

Si propone di modificare l'art. 51, comma 1, cassando le parole "30 giugno" e sostituendole con le parole "28 febbraio".

I consiglieri proponenti










EMENDAMENTO NR. 19 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*Emendamento
presentato
durante la
seduta del 22/11/2014
alle ore
20.20 h*

Si propone di modificare l'art. 52, comma 1, cassando la parola "deve" e sostituendola con la parole "può".

I consiglieri proponenti

[Signature]

Antonio De Santis

Luca Scamporrè

Cesare Salvo

Giulio Puffo

Rob Luigi



EMENDAMENTO NR. 20 AL REGOLAMENTO I.U.C.
APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N. 70 DEL 10/07/2014

*Consuntivo
la seduta del 17
del 22/9/2014
alle
17.20.20
h*

Si propone di modificare l'art. 52, comma 2, cassando la parola "180 giorni" e sostituendola con la parole "60 giorni".

I consiglieri proponenti

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO TARI

*Quadrato
messato
nel corso
del
22/19/2014
off
2014*

L'Amministrazione Comunale per venire incontro alle attività commerciali di medie/grandi dimensioni operanti in Questo Comune di Sortino, che di fatto, effettuano una raccolta differenziata in maniera ottimale per quanto riguarda principalmente gli imballaggi di cartone e plastica;

Considerato che i notevoli quantitativi di prodotto differenziato non finiscono in discarica e pertanto contribuiscono a ridurre i costi per l'intera collettività, oltre che a trasformare in risorsa economica ciò che altrimenti sarebbe un ulteriore costo;

Tutto ciò premesso, si propone il seguente emendamento;

all'art. 25 del regolamento TARI, aggiungere il comma 3 BIS : "la percentuale di riduzione del tributo per le attività commerciali(con esclusione di Bar, Ristoranti e Pizzerie) con superficie di vendita uguale o superiore a 120 mq. è del 30% ".



L'Amministrazione Comunale

Il Sindaco



COMUNE DI SORTINO
(Provincia di Siracusa)

<< >>

Ufficio Ragioneria

OGGETTO: PARERE SU EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC

In merito a numero 20 emendamenti presentati da diversi consiglieri comunali, si esprimono i seguenti pareri:

EMENDAMENTO N. 1: Si esprime parere **favorevole** evidenziando che il costo della riduzione dovrà essere verificato in sede di assestamento di bilancio stante l'impossibilità a quantificare lo stesso in via anticipata e tale costo dovrà essere recuperato se possibile con la modifica del piano economico finanziario inserendo tale riduzione come spesa da distribuire agli altri utenti o in via subordinata come autorizzazione di spesa sul bilancio.

EMENDAMENTO N. 2 Si esprime parere **favorevole** evidenziando che il costo della riduzione dovrà essere verificato in sede di assestamento di bilancio stante l'impossibilità a quantificare lo stesso in via anticipata e tale costo dovrà essere recuperato se possibile con la modifica del piano economico finanziario inserendo tale riduzione come spesa da distribuire agli altri utenti o in via subordinata come autorizzazione di spesa sul bilancio.

EMENDAMENTO N. 3 Si esprime parere **sfavorevole** in quanto le superfici assoggettabili al tributo sono costituite da quelle calpestabili dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati giusto commi da 645 a 648 art. 1 L. 147/2013 e giusta nota ifel 1/9/2014;

EMENDAMENTO N. 4 Si esprime parere **sfavorevole** ai sensi della normativa vigente che consente la riduzione quale unico occupante ma non l'esenzione totale trattandosi di locali a disposizione e pertanto potenzialmente suscettibili di produrre rifiuto

EMENDAMENTO N. 5 Si esprime parere **sfavorevole** evidenziando che i Coefficienti sono stati definiti come da tabella allegata al D.P.R. 158/99 nella considerazione che le abitazioni stagionali, i locali tenuti a disposizione e la parte abitativa delle costruzioni rurali degli agricoltori sono considerate quale unico occupante. R

EMENDAMENTO N. 6 Si esprime parere **favorevole**

EMENDAMENTO N. 7 Si esprime parere **favorevole**

EMENDAMENTO N. 8 Si esprime parere **favorevole** evidenziando che il costo della riduzione dovrà essere verificato in sede di assestamento di bilancio stante l'impossibilità a quantificare lo stesso in via anticipata e tale costo dovrà essere recuperato se possibile con la modifica del piano economico finanziario inserendo tale riduzione come spesa da distribuire agli altri utenti o in via subordinata come autorizzazione di spesa sul bilancio.

EMENDAMENTO N. 9 Si esprime parere **favorevole** evidenziando che il costo della riduzione dovrà essere verificato in sede di assestamento di bilancio stante l'impossibilità a quantificare lo stesso in via anticipata e tale costo dovrà essere recuperato se possibile con la modifica del piano economico finanziario inserendo tale riduzione come spesa da distribuire agli altri utenti o in via subordinata come autorizzazione di spesa sul bilancio.

EMENDAMENTO N. 10 Si esprime parere **sfavorevole** ai sensi della normativa vigente che consente la riduzione ma non l'esenzione totale trattandosi di locali a disposizione e pertanto potenzialmente suscettibili di produrre rifiuto.

EMENDAMENTO N. 11 Esprime parere **sfavorevole** in quanto l'emendamento proposto se applicato pregiudicherebbe gli equilibri del piano economico finanziario Tari; R

EMENDAMENTO N. 12 Si esprime parere **favorevole**

EMENDAMENTO N. 13 Si esprime parere **favorevole**

EMENDAMENTO N. 14 Si esprime parere **sfavorevole** evidenziando che lo spostamento in avanti delle rate in riscossione pregiudicherebbe gli equilibri di cassa.

EMENDAMENTO N. 15 Si esprime parere **favorevole**

EMENDAMENTO N. 16 Si esprime parere **sfavorevole** ai sensi del comma 669 legge 147/2013 che così recita: "Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. R

EMENDAMENTO N. 17 Si esprime parere **sfavorevole** ai sensi della normativa vigente salvo diversa legiferazione da parte dello Stato prima della scadenza.

EMENDAMENTO N. 18 Si esprime parere **sfavorevole** ai sensi della normativa vigente che prevede che la dichiarazione IUC deve essere presentata dal soggetto passivo, cioè da chi deve pagare il tributo, entro il 30 giugno dell'anno successivo (il 30 giugno 2015 per chi possieda o detenga un immobile nel 2014). Essa ha effetto anche per gli anni successivi, pertanto non deve essere periodicamente presentata, se non subentrano modificazioni. R

EMENDAMENTO N. 19 - 20 Si esprime parere **sfavorevole** in quanto il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza. R19


In merito a numero 1 emendamento presentato dall'Amministrazione comunale, si esprime il seguente parere: Si esprime parere **favorevole** evidenziando che il costo della riduzione dovrà essere verificato in sede di assestamento di bilancio stante l'impossibilità a quantificare lo stesso in via anticipata e tale costo dovrà essere recuperato se possibile con la modifica del piano economico finanziario inserendo tale riduzione come spesa da distribuire agli altri utenti o in via subordinata come autorizzazione di spesa sul bilancio.

Sortino 23/9/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA CARMELA BLANCATO



IL REVISORE UNICO
DOTT.SSA ENZA MARCHICA





COMUNE DI SORTINO
(Prov. Reg. di SIRACUSA)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70
DEL 10/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO IUC DA
PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilat^{quattordici}codici il giorno dieci del mese di luglio alle ore 13.20 nella Sala delle Adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.-

Presiede l'adunanza L'Ing. Vincenzo Buccheri nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE			PRESENTI	ASSENTI
1) ING.	BUCCHERI VINCENZO	SINDACO	✓	
2) SIG.	PARLATO VINCENZO	VICE SINDACO	✓	
3) SIG.	GICCIUTO LUCIANO	ASSESSORE	✓	
4) ARCH.	BRUNO ANGELO	ASSESSORE	✓	
5) SIG. RA	CASSARINO ANTONIA	ASSESSORE	✓	✗

TOTALE

Con la partecipazione del segretario Dr.ssa Minniti Lucia il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____
- NON NECESSARIO IN QUANTO ATTO DI MERO INDIRIZZO.
- DATA _____

IL RESPONSABILE

il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e/o la copertura finanziaria ai sensi dell'Art.55 L.R.n.44/91:

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO CON LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____
- NON NECESSARIO IN QUANTO DALL'ATTO NON SCATURISCE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive m.i., che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) l'individuazione dei servizi indivisibili
- 2) l'indicazione per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, anche se non integralmente;
- 3) le aliquote del tributo
- 4) eventuali riduzioni e detrazioni

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il Regolamento Comunale IUC predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti gli allegati pareri tecnici e contabili espressi positivamente;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

DI APPROVARE lo schema di "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" come da Regolamento allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

DI TRASMETTERE copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta dell'Assessore al Bilancio;

Visto il Regolamento allegato alla presente;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale

DELIBERA

DI APPROVARE la superiore proposta che si intende integralmente riportata

Di trasmettere la presente al Revisore Unico per il parere di competenza


DI TRASMETTERE al Consiglio Comunale la presente per i provvedimenti di competenza;

DI DARE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;


DI TRASMETTERE copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L'ASSESSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



N. 848 REG. PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).-

IL MESSO NOTIFICATORE
Sig. Scamporrino Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Minniti Lucia

Dalla Residenza Municipale, 16 LUG. 2014

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal.....
- È divenuta esecutiva in data. 10/7/2014...
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4 del T.U. n. 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni. (art.134, comma 4 del T.U. n. 267/2000);

X

li: 23/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Comune di SORTINO

Provincia di SIRACUSA

**Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____

INDICE

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art. 2	Presupposto	Pag. 4
Art. 3	Soggetto attivo	Pag. 4
Art. 4	Componenti del tributo	Pag. 4
	TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
Art. 5	Norma di rinvio	Pag. 5
Art. 6	Immobili di categoria D	Pag. 5
	TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
Art. 7	Presupposto	Pag. 6
Art. 8	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	Pag. 6
Art. 9	Soggetti passivi	Pag. 6
Art. 10	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	Pag. 7
Art. 11	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	Pag. 7
Art. 12	Determinazione della superficie tassabile	Pag. 7
Art. 13	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - riduzioni superficiali	Pag. 8
Art. 14	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 8
Art. 15	Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del piano finanziario	Pag. 9
Art. 16	Criteri generali per la determinazione delle tariffe e per la gestione del servizio di rifiuti urbani ed assimilati	Pag. 9
Art. 17	Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo	Pag. 9
Art. 18	Periodi di applicazione del tributo	Pag. 10
Art. 19	Criteri per la determinazione del nucleo e la classificazione delle utenze domestiche	Pag. 11
Art. 20	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 12
Art. 21	Tributo giornaliero	Pag. 14
Art. 22	Tributo per gli ambulanti	Pag. 15
Art. 23	Tributo provinciale	Pag. 15
Art. 24	Riduzioni per la raccolta differenziata	Pag. 15
Art. 25	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	Pag. 16
Art. 26	Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard	Pag. 16
Art. 27	Ulteriori riduzioni ed esenzioni	Pag. 17
Art. 28	Limiti massimi delle riduzioni	Pag. 18
	TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	
Art. 29	Obbligo di dichiarazione e costruzione ed aggiornamento della banca dati	Pag. 19
Art. 30	Contenuto e presentazione della dichiarazione	Pag. 19
Art. 31	Poteri del comune	Pag. 21
Art. 32	Accertamento	Pag. 22
Art. 33	Sanzioni	Pag. 22
Art. 34	Riscossione coattiva	Pag. 23
Art. 35	Riscossione	Pag. 23
Art. 36	Interessi	Pag. 24
Art. 37	Rimborsi	Pag. 24
Art. 38	Somme di modesto ammontare	Pag. 24
Art. 39	Contenzioso	Pag. 25
	TITOLO V – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
Art. 40	Presupposto e finalità	Pag. 26

Art. 41	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 26
Art. 42	<i>Immobili soggetti a tributo</i>	Pag. 26
Art. 43	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	Pag. 28
Art. 44	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 28
Art. 45	<i>Aliquote del tributo</i>	Pag. 28
Art. 46	<i>Detrazioni</i>	Pag. 28
Art. 47	<i>Assimilazioni</i>	Pag. 29
Art. 48	<i>Servizi indivisibili</i>	Pag. 29
Art. 49	<i>Versamento del tributo</i>	Pag. 29
Art. 50	<i>Importi minimi</i>	Pag. 30
	TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 51	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 31
Art. 52	<i>Rimborsi e compensazione</i>	Pag. 31
Art. 53	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 31
Art. 54	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 31
Art. 55	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 33
Art. 56	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 33
Art. 57	<i>Importi minimi</i>	Pag. 33
Art. 58	<i>Trattamento dei dati personali</i>	Pag. 33
Art. 59	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 34
Art. 60	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	Pag. 34

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Sortino, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

E' soggetto attivo del tributo il Comune di Sortino per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

Il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

- *la componente servizi*, articolata a sua volta:

- nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;

- nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio reali e assestati relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per tutte le attività rientranti in esso.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 NORMA DI RINVIO

1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. L'istituzione dell'imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 31.10.2012.
Per quanto riguarda l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) (figli-genitori) di cui alla Delibera di C.C. n. 56 del 13.11.2013 - Modifica ed integrazione Regolamento IMU seconda rata 2013, viene modificata nel modo seguente:
"L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori figli) (figli genitori) che la utilizzano come abitazione principale viene assimilata all'abitazione principale per la quota di rendita complessiva (abitazione e pertinenze) non eccedente il valore di euro 500,00, ai sensi dell'art.1 comma 707 della Legge 27/12/2013, n. 147."

ART. 6 IMMOBILI DI CATEGORIA D

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 7 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 10.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 15 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 8 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 10, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 10
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 11
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni;
 - b) le aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.
2. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa, al loro effettivo utilizzo, nella quale si trovino o si vengano a trovare nel tempo, in particolare in assenza di ogni tipologia di fornitura attiva di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari sempre che gli stessi non siano destinati ad altri scopi e/o utilizzi;
 - b) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
4. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre ad eventuali sanzioni.

ART. 12
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano

le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201,

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestandibile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 13.

ART. 13

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Parrucchieri, barbieri, estetisti	10%
Falegnami carrozzieri, elettrauti	20%
Distributori di carburanti	30%

ART. 14

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 15
COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI E CRITERI DI REDAZIONE DEL
PIANO FINANZIARIO

1. Il prelievo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio reali e assestati relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per tutte le attività rientranti in esso.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario, approvato dal Comune, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

ART. 16
CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe si conformano alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e sono anche commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione approvata entro il termine indicato al comma precedente, per disposizioni di legge, ha effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio Comunale.

ART. 17
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE ED ELEMENTI PER IL CALCOLO

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di:
 - a) utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. L'insieme dei costi, a cui dare copertura attraverso il **tributo**, risultanti dal piano finanziario approvato, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione di rifiuti delle due fasce, per quanto stabilito nella previsione di calcolo.

4. La tariffa fissa, di ogni categoria, determinata imputando le rispettive parti di costo è calcolata sulla base dei relativi coefficienti, K_a per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche si rimanda all'allegato A di cui all'articolo 20

ART. 18 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto, ed è computato a giorni.

2. L'obbligazione alla corresponsione del tributo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto oggettivo e sussiste sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

<i>Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti</i>		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione

Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con modifica di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con modifica di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione

ART. 19

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO E LA CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa. Devono inoltre essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ...).
2. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti e per quelle tenute a disposizione dai proprietari (secondo case), per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo si assume come numero un solo occupante .
3. Le abitazioni stagionali (con utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare) i locali abitativi tenuti a disposizione, la parte abitativa delle costruzioni rurali degli agricoltori, le cantine, i garage o gli altri simili luoghi di deposito, non adibiti ad usi commerciali, industriali, artigianali, servizi, etc., occupati, utilizzati o detenuti per usi civili, si considerano utenze domestiche condotte da unico occupante.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta

documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente del nucleo familiare.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.

6. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, in categorie da 1 a 6 componenti e oltre, il nucleo familiare.

7. Nella seguente tabella sono indicate le categorie ed i rispettivi range dei coefficienti Ka e Kb di cui al D.P.R. 158/1999, utilizzati secondo le disposizioni del presente regolamento:

Comune di Sortino - popolazione > 5.000 abitanti (Sud Italia)		
Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
Kb Coefficiente minimo proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
Descrizione	Coeff. Ka parte fissa	Coeff. Kb Min. parte variabile
Famiglie di 1 componente	0,81	0,60
Famiglie di 2 componenti	0,94	1,40
Famiglie di 3 componenti	1,02	1,80
Famiglie di 4 componenti	1,09	2,20
Famiglie di 5 componenti	1,10	2,90
Famiglie di 6 componenti e più	1,06	3,40
Cantine, garage o altri simili luoghi di deposito (superfici domestiche accessorie, comma 4 art.14 del regolamento)	0,81	0,60
Abitazioni stagionali - Locali abitativi tenuti a disposizione - parte abitativa delle costruzioni rurali degli agricoltori	0,81	0,60

ART. 20

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle di seguito indicate:

ALLEGATO "A"

Cat.	Tipologia di servizio	Coefficienti di produttività TARI
1	Autorimesse - magazzini senza alcuna vendita	1,00
2	Studi professionali	
	a Uffici - agenzie - studi professionali	0,90
	b Banche ed istituti di credito	0,90
3	Esposizioni - autosaloni - palestre	0,95
4	Esercizi commerciali	

	a	Negozi abbigliamento, calzature	1,80
	b	Farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,80
	c	Negozi filatelie, tendaggi, tessuti, tappeti	1,80
	d	Cappelli, ombrelli, antiquario	1,80
	e	Supermercati	1,80
	f	Ristoranti, pizzerie, osterie e pub	1,80
	g	Bar caffè, pasticcerie	1,80
	h	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,80
	i	Generi alimentari	1,80
	l	Plurilicenze alimentari o miste	1,80
	m	Discoteche, night club	1,80
	n	Alberghi con ristorante	1,80
	o	Alberghi senza ristorante	1,80
	p	Case di cura	1,80
	q	agriturismi	1,80
5		Attività artigianali	
	a	Parrucchieri, barbieri, estetisti	1,10
	b	Falegnami idraulici, elettricisti	1,10
	c	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,10
	d	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,10
6		Teatri, cinematografi, campeggi, imp. sportivi, distr. Carburante	0,50
7		Commercio su aree pubbliche	1,50
8		Associazioni culturali, politiche, sportive e sindacali	0,70

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene, di norma, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese nella precedente tabella sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia o sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Alle superfici che presentano un'autonoma e distinta utilizzazione, se ben perimetrata, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Nelle unità immobiliari adibite ad impianti sportivi limitatamente ai grandi spazi attrezzati, quali ad esempio gradinate e tribune, coperte o scoperte, il tributo è calcolato sui giorni di effettiva utilizzazione nelle modalità previste all'art. 21 del presente regolamento. Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune tutti i periodi di utilizzo, per ogni anno solare, a consuntivo dell'anno precedente e preventivati per l'anno in corso, entro il mese di gennaio. Sono soggetti al tributo secondo le regole ordinarie gli altri locali ed aree scoperte fatte salve eventuali esclusioni di cui al presente Regolamento.

ART. 21 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
6. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - a) occupazioni di aree scoperte con pedane e/o spazi delimitati, da parte di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, se autorizzate, nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico;
 - b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
 - c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.);
 - d) per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus, comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, e sempre esclusa la somministrazione di bevande o alimenti.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

ART. 22
TRIBUTO PER GLI AMBULANTI

1. Sono soggetti al pagamento del tributo giornaliero anche i venditori ambulanti del settore alimentare.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica ridotta del 50%.
3. Gli ambulanti all'atto della richiesta di rilascio della licenza o del nulla osta al Comune di Sortino, dovranno dimostrare di aver provveduto al pagamento del tributo.

ART. 23
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale, ed è versato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.

ART. 24
RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La gestione dei rifiuti rappresenta, per il Comune, una delle maggiori sfide a causa degli onerosi costi ambientali e finanziari che comporta. Per attuare una raccolta differenziata di qualità è necessario ottenere il pieno consenso dei cittadini che, grazie ad un'informazione costante, mirata, essenziale ed efficiente, saranno i protagonisti della prima fase del processo di recupero dei rifiuti a tutela dell'ambiente
2. Il Comune, in atto, effettua il servizio porta a porta, all'interno del "centro storico", anche della raccolta differenziata. Obiettivi specifici sono l'incremento dei quantitativi di rifiuti da avviare al riciclaggio.
3. Qualora nel Comune vi sia la disponibilità di un Centro di Raccolta dotato di sistema di riconoscimento dell'utente e di pesatura dei rifiuti, dovrà essere riconosciuto, a conguaglio, una riduzione sulla quota variabile del tributo. A tutti gli utenti di civili abitazioni che aderiranno alla raccolta differenziata dei rifiuti, previo conferimento al Centro Comunale di raccolta, nei modi e termini, nelle giornate e negli orari prestabiliti, dovrà essere riconosciuto un bonus/sgravio da applicare, limitatamente alla quota variabile del tributo comunale sui rifiuti, in rapporto alla percentuale di risparmio realizzata grazie alla raccolta differenziata (se il costo del servizio per il comune avrà un risparmio del 10% in proporzione si ridurrà per il cittadino e così via).
4. La copertura finanziaria delle somme necessarie al riconoscimento dei bonus/sgravi di cui al presente articolo sarà assicurata dagli introiti derivanti dalla vendita dagli scarti destinati al riciclo.

5. Per le utenze domestiche che adottano il compostaggio si rinvia all'apposito regolamento approvato dal C.C. con atto n. 25 del 13/05/2014.

6. Il Comune, al fine di incentivare ulteriormente la raccolta differenziata da parte delle attività commerciali opererà, alle stesse, una riduzione del 10%.

ART. 25

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 250 giorni nell'anno solare si applica, sulla quota fissa e su quella variabile, una riduzione del 10%.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

4. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 26

RIDUZIONI PER PRESTAZIONE DEL SERVIZIO CON LIVELLI DI QUALITÀ FUORI STANDARD

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, il tributo sui rifiuti da applicare è ridotto in misura del 60%, della quota variabile, se l'insediamento dista più di 400 metri dal più vicino punto di raccolta. Si intendono comunque compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 400 dai perimetri esterni dell'area urbana o dai punti di raccolta, fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti solidi urbani da essi prodotti nei contenitori vicini.

4. Anche in assenza delle delimitazioni di cui al comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.

5. Il tributo sui rifiuti da applicare è ridotto in misura dell'80%, della quota fissa e di quella variabile, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, limitatamente ai giorni completi di disservizio.

ART. 27
ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, contribuisce, su istanza di parte e verificata da parte dei suddetti Servizi con relazione circostanziata la sussistenza dei requisiti, al pagamento totale o parziale, del tributo sui rifiuti dovuto dai contribuenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, ferma restando la qualifica di contribuente per il soggetto passivo individuato.
2. Il Comune, applica la riduzione del 50% per la parte fissa e variabile ai nuclei familiari nei quali vi sia la presenza di un portatore di handicap di cui all'art.3 comma 3 della L.104/92 e un reddito non superiore ad €. 35.000,00.
3. La quota fissa e quella variabile è ridotta, per gli immobili chiusi, arredati, di proprietà di eredi di persone defunte:
 - del 30% con presenza di tutte le utenze (acqua, luce e gas)
 - del 50% se prive dell'utenza idrica
4. E' concessa una riduzione del 30% della quota fissa e quella variabile del tributo nei seguenti casi:
 - a) immobili in cui operano organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), giuridicamente costituiti e riconosciuti;
 - b) immobili in cui operano comunità religiose, per fini sociali, assistenziali, educativi, ricreativi non legati alla pratica del culto e preghiera in senso stretto;
 - c) immobili in cui operano comunità di assistenza, sostegno, educazione e istruzione all'infanzia, della terza età e portatori di handicap;
5. Il Comune applica una riduzione del 30% sia della parte fissa che di quella variabile, ai nuclei familiari composti da più di quattro componenti, a condizione che il reddito complessivo non superi i 20.000,00 euro lordi annui.
6. Il Comune applica una riduzione del 20% sulla parte fissa ai nuclei familiari che hanno al loro interno, figli studenti universitari, la riduzione viene applicata per un solo figlio e viene concessa a condizione che vengano prodotti:
 - a) Contratto di locazione registrato
 - b) Tasse universitarie pagate
7. Con decorrenza 1 gennaio 2015, tutti coloro che adotteranno un cane randagio con microchip presso il canile a nome dell'Ente, avranno una riduzione del 100% della quota fissa e variabile, fino al limite massimo di €. 350,00, rapportata ai mesi di adozione. Si può richiedere una seconda adozione previa disponibilità. Il tetto massimo dell'adozione cumulativa di cani randagi non potrà superare il totale dell'imposta dovuta nell'anno. L'Amministrazione si riserva di effettuare, sugli animali adottati, controlli sullo stato di buona salute e sui microchip installati, con cadenza semestrale da organo competente. **Successivamente all'adozione del presente regolamento si predisporrà un apposito regolamento che disciplini in modo dettagliato e puntuale le modalità**

di controllo. Il minore gettito derivante dal presente comma sarà compensato con i minori oneri per il mantenimento del cane presso il canile convenzionato

8. Sono esentati gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2 C6 e C7 che non sono pertinenza dell'abitazione o dell'immobile tenuto a disposizione, sono altresì esentate le cantine, i garage o gli altri simili luoghi di deposito.

9. Sono esentate le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o domicilio in residenze domiciliari assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo.

10. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.

11. Per poter usufruire delle riduzioni di cui al presente regolamento gli utenti devono presentare la documentazione atta a verificare i requisiti richiesti entro il termine del 30 settembre di ciascun anno

ART. 28 LIMITI MASSIMI DELLE RIDUZIONI

Si può accedere alle riduzioni di cui agli artt 24 - 25 - 26 - 27 da parte di tutti i cittadini, solo per una delle riduzioni e previa richiesta e dimostrazione del requisito.

TITOLO IV - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 29

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono dichiarare, al Comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esclusioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esclusioni.
2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. Per tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche al solo fine della acquisizione del punto di fornitura nella banca dati di gestione del tributo, se dotati di abitabilità, agibilità, o ogni altra autorizzazione o permesso, nessuna forma esclusa, all'esercizio di qualsiasi attività, insistenti, totalmente o prevalentemente, sul territorio comunale, anche se non occupati/utilizzati, deve essere presentata la dichiarazione iniziale da parte del possessore, a qualsiasi titolo, del bene. La dichiarazione indica i dati catastali dell'immobile principale e delle pertinenze collegate, la superficie calpestabile e la superficie catastale, che per tutte le destinazioni ordinarie è determinata secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, ed il proprietario/i, con dati derivanti da visura e planimetria catastale aggiornate ed allegate, compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico. Sono inoltre da indicare e documentare i presupposti per l'esclusione dal tributo riconosciuti dal presente Regolamento.

ART. 30

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette debitamente sottoscritta.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine

di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. in caso di inizio verificatosi nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

4. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, quando nelle stesse si verifichino i presupposti di inabitabilità per cessazione delle utenze di erogazione di servizi di rete (acqua, luce, gas ecc), deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o voltura entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegata la documentazione eventualmente richiesta, è presentata direttamente agli uffici comunali. In alternativa la dichiarazione è spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento A.R, oppure è trasmessa con posta certificata, in tali casi fa fede la data di spedizione o invio.
9. Qualora sia attivo un sistema di presentazione delle istanze tramite web l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltro fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti.
10. La mancata presentazione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto.
12. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modificano la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.
13. Tutte le modifiche d'ufficio sono comunicate all'utente, al quale sono concessi ulteriori trenta giorni per inoltrare la dichiarazione di variazione che disponga diversamente. Trascorso inutilmente tale termine le modifiche d'ufficio sono definitivamente assunte.
14. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n° 296 art. 1 commi 161 e 162.

ART. 31 POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il Comune, in qualsiasi momento può organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal DPR 158/99.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

ART. 32 ACCERTAMENTO

1. L'omessa, infedele o incompleta presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute, per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. La rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza, dei pagamenti, stabilite.

ART. 33 SANZIONI

1. Le sanzioni per le diverse violazioni e le loro modalità di applicazione, sono stabilite dall'art. 14 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e smi) commi dal 39 al 44 compresi, di seguito esplicitate:

a) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471.

b) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro

c) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

2. Le sanzioni di cui ai punti b) e c) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

3. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 472/1997 la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
 - d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.
4. Per quanto non specificamente disposto nella legge di istituzione del tributo sui rifiuti e dal presente Regolamento, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 34 RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva potrà essere svolta :

- a) direttamente dal comune
- b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
- c) attraverso gara d'appalto

ART. 35 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato, salvo diversa disposizione legislativa. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

2. Il pagamento degli importi dovuti è effettuato in tre rate, scadenti a **GIUGNO - SETTEMBRE E DICEMBRE** di ogni anno. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

4. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o attraverso personale comunale, almeno 30 giorni prima dalla scadenza.

5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

6. Una diversa rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e **se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti**. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza stabilite per i pagamenti.

7. Qualora si verificano ritardi nel recapito degli avvisi di pagamento da attribuire al servizio postale o a problemi informatici nell'elaborazione delle bollettazioni, si assegnano ulteriori 30 giorni dalla scadenza, per il pagamento del bollettino.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 54, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

9. Gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento devono essere notificati agli utenti, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art.1 comma 161 della L. 296/2006.

ART. 36 INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Per quanto non specificatamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

ART. 37 RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cui all'art.1 comma 164 della L. 296/2006.

ART. 38 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 289/2000 non si fa luogo ad accertamento, riscossione, rimborso o sgravio per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta.

ART. 39 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni o per altre controversie che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento l'utente può proporre ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO V - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 40 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dall'articolo 48 del presente regolamento.

ART. 41 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 40. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

ART. 42 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

5. Sono comunque esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i **terreni agricoli**, nell'accezione sopra specificata, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il **Comune di Sortino** è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

i) i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, Cat.D/10, di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il **Comune di Sortino** risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT ;

ART. 43 **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 44 **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 45 **ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota di base del tributo è dell'1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi individuati dall'articolo 48 del presente regolamento.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni a famiglie disagiate.

ART. 46 DETRAZIONI

La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 45, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, qualora si superi la soglia del 2,5 per mille per un aumento non superiore allo 0,8 per mille da destinare alle detrazioni delle famiglie disagiate attraverso l'applicazione dell'ISEE non superiore a € 15.000,00

ART. 47 ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili **che acquisiscono la residenza** in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa **non risulti locata**.

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che **non risulti locata**.

3. Agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, il Comune riconosce che l'aliquota di base del 7,6, prevista per questa fattispecie, viene ridotta e uniformata a quella dell'abitazione principale, seguendola nelle eventuali variazioni di aliquota.

ART. 48 SERVIZI INDIVISIBILI

1. I servizi indivisibili erogati dal Comune ai quali fa riferimento il tributo sono di seguito elencati:

- 1) Illuminazione pubblica e relativa manutenzione
- 2) Servizi Cimiteriali
- 3) Ordine Pubblico
- 4) Anagrafe
- 5) Servizi Sociali
- 6) Protezione Civile

2. L'elenco potrà essere aggiornato annualmente con delibera di Giunta Comunale, prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 49 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. la TASI è versata direttamente al Comune, in autoliquidazione, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24)
2. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate: per l'anno 2014, con scadenza 16 **ottobre e 16 dicembre**, per i successivi anni la scadenza sarà: **16 giugno e 16 dicembre**.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 50 IMPORTI MINIMI

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00 (*l'art. 25 della L. 289/2002 prevede minimo € 12,00*).

TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 51 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 52 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

ART. 53 FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 54
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

b. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i

tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 55 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 56 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 57 IMPORTI MINIMI

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 58
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 59
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 60
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (ON-LINE) dal ~~10 NOV. 2014~~ **25 NOV. 2014** al n.ro 1259 del registro delle pubblicazioni.*

Dalla Residenza Municipale li

10 NOV. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Scamporrino Mario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

*Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il.....~~22~~**22**.....~~9~~**9**.....~~2014~~**2014***

✗ perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 , c.4 del T.U. n.267/2000);

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni. (art.134, c.3 del T.U.n.267/2000).-

Sortino,

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale

Il Segretario Generale